

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

## XXI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 18 MARZO 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	187
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	187
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al gruppo internazionale di studio dello stagno. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1199):	187
PRESIDENTE . . . . .	187, 188
SAMMARTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	188
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	188
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
DOSI: Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, « Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero ». (1469) .	188
PRESIDENTE . . . . .	188, 189, 190, 191, 192
DE COCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	189, 191
TONETTI . . . . .	190, 192
DOSI . . . . .	191
FOA . . . . .	191
TREVES, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i> . . . . .	191
ALESSANDRINI . . . . .	192
PEDINI . . . . .	192
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	193

La seduta comincia alle 9,15.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Spadola.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno dell'odierna seduta, i deputati Farini e Zerbi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Rubeo e Buzzi.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al gruppo internazionale di studio dello stagno. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1199).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al Gruppo internazionale di studio dello stagno ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole a questo provvedimento, che è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Sammartino, ha facoltà di svolgere la sua relazione sul disegno di legge.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1955

SAMMARTINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire, ha lo scopo di sanzionare, con un provvedimento legislativo, un impegno di spesa che, benché iscritta nel bilancio fin dall'esercizio 1952-53, manca della relativa legge specifica.

Credo opportuno ricordare, circa i precedenti legislativi, che nel 1947 fu costituito a Bruxelles il Gruppo internazionale di studio dello stagno a cui partecipavano tutti i paesi interessati sia alla produzione sia al consumo di tale materia prima. Nel giugno dello stesso anno vi aderì anche l'Italia.

La quota fissa di associazione fu stabilita nella misura di 500 sterline annue.

Le quote suppletive, proporzionali alla produzione e al consumo dello stagno, furono versate dall'Italia fino all'esercizio 1951-52 nella seguente misura: nell'anno 1947-48, sterline 522; nell'anno 1948-49, sterline 548; nel 1949-50, sterline 543; nel 1950-51, sterline 513; nel 1951-52, sterline 524.

A partire dall'esercizio successivo, la spesa relativa fu iscritta in bilancio: precisamente al capitolo 121 nell'esercizio 1952-53; al capitolo 137 nell'esercizio 1953-54; al capitolo 134 nell'esercizio in corso. Il disegno di legge ha lo scopo di autorizzare tale spesa.

D'altra parte, non sfugge certamente ai colleghi la necessità che l'Italia sia presente al Gruppo internazionale di studio dello stagno, in seno al quale deve poter sostenere le esigenze di un paese consumatore quale noi siamo. Di conseguenza, non possiamo esimerci dall'onere di contribuire alle spese per il funzionamento del Gruppo stesso.

Devo aggiungere che questo disegno di legge è stato approvato senza emendamenti dalla competente Commissione legislativa del Senato, ed era stato esaminato il 17 novembre scorso dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, la quale, allora, si era pronunciata per una sospensiva in attesa che il Parlamento avesse approvato il disegno di legge n. 1096 recante modifiche alla legge 13 marzo 1953, n. 151, sull'utilizzo delle disponibilità degli esercizi scaduti destinate al finanziamento di oneri per opere di carattere particolare. Poiché il disegno di legge n. 1096 è stato approvato dai due rami del Parlamento, la Commissione finanze e tesoro, nella sua seduta del 24 febbraio, ha dato parere favorevole al disegno di legge in esame. Pertanto mi permetto di chiederne l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Il Governo è autorizzato a corrispondere, con decorrenza dall'esercizio 1952-53, al Gruppo internazionale di studi dello stagno (International tin study group), costituito nella Conferenza dello stagno tenuta a Bruxelles dal 15 al 18 aprile 1947, la quota fissa di associazione di 500 lire sterline annue, nonché la quota suppletiva annua proporzionale al consumo o alla produzione dello stagno.

(È approvato).

## ART. 2.

La spesa predetta grava, per l'esercizio finanziario 1952-53, sui fondi iscritti all'apposito capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e, per gli esercizi finanziari successivi, su quelli iscritti ai capitoli corrispondenti a quello citato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dosi: Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, «Attribuzioni del Ministero del Commercio con l'estero» (1469).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Dosi: Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, «Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero».

La IV Commissione Finanze e tesoro mi ha fatto pervenire la seguente comunicazione:

«La IV Commissione permanente, Finanze e tesoro, alla quale è stata deferita, per il parere a codesta onorevole Commissione, la proposta di legge del deputato Dosi: «Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 — Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero — non ha potuto esprimere tale parere mancandole alcuni dati essenziali re-

lativi al provvedimento stesso. Si prega, pertanto, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, di voler concordare una conveniente proroga al termine stabilito dall'articolo medesimo ».

DE' COCCI, *Relatore*. Poiché il richiesto parere non ha carattere strettamente finanziario, si potrebbe procedere alla discussione generale, riservandoci, alla conclusione di questa, di concedere o meno la richiesta proroga.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può così rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il relatore, onorevole De' Cocci, ha facoltà di svolgere la sua relazione sulla proposta di legge.

DE' COCCI, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Dosi è degna di particolare attenzione ed ha veramente messo il dito su una piaga del nostro sistema legislativo degli scambi con l'estero. Ritengo opportuno soffermarmi ad inquadrare la proposta dell'onorevole Dosi sia nel complesso dei principi che la ispirano sia nel sistema delle norme che disciplinano gli scambi con l'estero.

È nostro unanime convincimento che il Governo debba fare il più possibile, comunque ancor più di quello che ha fatto fino ad oggi, per sostenere largamente e adeguatamente le nostre esportazioni. In particolare è stato auspicato che il Ministero del commercio con l'estero, attrezzandosi sempre meglio, rendendosi sempre più efficiente e facendosi sempre più attivo, abbia a non essere soltanto il Ministero che rilascia o meno le licenze di importazione o esportazione, ma divenga veramente lo strumento propulsore dei nostri scambi.

Di recente è stato adottato, finalmente, il provvedimento — dico finalmente perché siamo stati in ritardo rispetto ad altri paesi — della restituzione dell'I.G.E. per i prodotti esportati. Auguriamoci che la portata e l'ampiezza di queste leggi vengano adeguatamente accresciute, mentre constatiamo, con compiacimento, questo primo passo perché i nostri esportatori non abbiano a trovarsi inermi di fronte agli esportatori di altri paesi appoggiati dai loro governi.

Un'attività che il Ministero del commercio con l'estero dovrà svolgere sempre più intensamente, è un'attività rivolta, prima ancora che a sostenere ed aumentare la nostra esportazione, a difenderla. In particolare, a difenderla dalla corsa al ribasso dei prezzi con cui non si fa altro che il gioco degli acquirenti stranieri.

Intanto, proprio nei settori tipici e tradizionali delle nostre esportazioni, si è verificata una sfrenata concorrenza che ha portato, talvolta, la rovina di interi settori (nel passato fiorentissimi) e a un pessimo trattamento delle maestranze, tutto ciò per venire incontro ai mercati esteri che invece avrebbero potuto sopportare prezzi più elevati. Gli stessi importatori esteri si sono lamentati di questi fenomeni, perché si trovano continuamente esposti a variazioni di prezzo e quindi in uno stato di incertezza di fronte a sempre possibili ulteriori flessioni. I vari Ministri che si sono succeduti al Ministero del commercio con l'estero — soprattutto l'onorevole La Malfa — hanno trovato, nelle numerose norme che regolano il loro potere, lo strumento per rimediare a questa sfrenata concorrenza in alcuni settori, subordinando la esportazione alla fissazione di un prezzo minimo.

In tutti i paesi del mondo, anche in quelli che si trovano in migliori condizioni del nostro, che hanno categorie esportatrici più mature e autodisciplinate delle nostre, si è addivenuti alla fissazione dei prezzi all'esportazione. Per esempio, in Francia non si esporta una bottiglia di cognac, champagne o acquavite senza la fissazione del prezzo di vendita da parte delle Camere di commercio locali che hanno potere di imperio.

In Olanda lo si fa per tutti i prodotti caratteristici: formaggi, prodotti ortofrutticoli; in Spagna per gli agrumi; in Giappone per le macchine da cucire, in Egitto per il cotone. Perfino negli Stati Uniti si appoggiano le organizzazioni che esportano all'estero, esonerandole dall'osservanza della legge contro i monopoli. Quando si tratta di valorizzare la produzione nazionale, ogni paese fa quel che deve fare.

Come dicevo in precedenza, in Italia abbiamo vari esempi di disciplina dei prezzi di esportazione: con circolare del novembre 1951 del Ministro La Malfa, l'esportazione del formaggio pecorino negli Stati Uniti è stata subordinata all'osservanza di un prezzo minimo; con circolare del dicembre 1951 è stata disciplinata l'esportazione nel settore delle trecce e dei cappelli di paglia; con decreto ministeriale del 28 settembre 1954 l'esportazione delle fisarmoniche è stata subordinata alla fissazione di un prezzo minimo.

Il meccanismo per la fissazione di questi prezzi minimi è il seguente: il Ministero affida all'I.C.E. il compito di determinare il prezzo di una data merce da esportazione e l'Istituto per il commercio con l'estero pro-

cede a quest'operazione sentendo gli stessi interessati. È quindi una via di procedere perfettamente democratica ed aderente alle necessità delle categorie. Anzi, il decreto ministeriale per le fisarmoniche prevede addirittura la costituzione di un comitato di diciotto membri delle categorie interessate con la partecipazione del rappresentante del Ministero del commercio estero.

La merce rimane libera: l'I.C.E. si limita soltanto ad apporre un visto sui documenti con una procedura che non ritarda neppure di un'ora l'esportazione. Ovunque il Ministero è intervenuto, i risultati di questa disciplina sono stati ottimi: la corsa al ribasso è stata stroncata ed è avvenuta una rivalutazione dei prezzi, una galvanizzazione negli acquisti da parte degli stranieri. Si è avuta una lotta basata sulla qualità e non sul prezzo a scapito della qualità. Sono finiti i fenomeni dolorosi di trasformazione degli operai in lavoranti a domicilio e si è avuto il riassorbimento di una parte del lavoro nero, cioè degli operai che prestano la loro opera per 200 o 300 lire al giorno.

Per esempio, l'esportazione dei feltri di lana che era discesa nel periodo critico del gennaio-giugno 1952 del 40 per cento, è ritornata al livello normale, così, nel campo dell'esportazione delle fisarmoniche, da una diminuzione del 20 per cento e del 40 per cento, abbiamo avuto, dall'ottobre in poi, una consolidazione dei prezzi con relativo aumento di merce venduta.

Esaminando il problema dal punto di vista giuridico, dobbiamo constatare che il Ministero, forse, si è avvalso di questo ottimo e salutare strumento con una certa titubanza, donde la opportunità dell'iniziativa del collega Dosi. Il Governo si è trovato di fronte a categorie non compatte, non unanimi, in seno alle quali un industriale più forte — con l'illusione che attraverso il crollo dei prezzi e la rovina delle piccole aziende potesse arrivare a posizioni monopolistiche — ha perfino minacciato il Ministero di ricorrere al Consiglio di Stato per vedere sospesa l'efficacia di alcuni provvedimenti. È quindi doveroso e necessario mettere il Ministero in grado di adoperare, con perfetta serenità, la sua facoltà di intervento.

La proposta del collega Dosi non introduce norme innovatrici; si tratta soltanto di norme interpretative, chiarificatrici dei poteri e delle facoltà del Ministero del commercio con l'estero. Noi non facciamo altro che dire a tutte lettere quello che il Ministero può fare dal punto di vista giuridico. Basta ricordare

— come ha fatto il proponente — il decreto legislativo 16 gennaio 1946, n. 12, il quale dà al Ministero del commercio con l'estero vastissimi poteri: coordinamento ed esecuzione dei programmi di importazione ed esportazione e disciplina delle operazioni relative, oltre che disciplina dei movimenti valutari. Ora, in funzioni così ampie, deve essere senza altro compresa la facoltà di condizionare l'esportazione di un dato prodotto a un prezzo minimo.

Ma voglio richiamare l'attenzione su un altro punto: esiste il regime delle licenze ministeriali in base ai poteri attribuiti al Ministero dal decreto 15 luglio 1940 il quale ammette, senza eccezioni, tutte le merci a licenza. Di fatto tutte le tabelle si ricollegano a questo provvedimento essenziale.

Quindi, se il Ministero ha la facoltà di mettere a licenza qualsiasi prodotto diretto all'esportazione fissando tutti i requisiti che vuole, *a fortiori* il Ministero stesso deve avere il potere di lasciare libera l'esportazione di un dato prodotto fissando solo il requisito del prezzo. Basta solo questo argomento per convincerci che il Ministero ha il potere di agire in tal senso. Tuttavia, poiché si è reso necessario questo chiarimento, la proposta del collega Dosi giunge molto opportuna per eliminare dubbi e per incoraggiare il Ministero del commercio con l'estero ad intervenire sempre più energicamente.

Invito, pertanto, i colleghi ad approvare questo brevissimo articolo unico con la coscienza di rendere un servizio per l'incremento delle nostre esportazioni, per eliminare la corsa al ribasso, per dare ad alcuni settori industriali la possibilità di consolidarsi attraverso una certa stabilità dei prezzi e quindi mettere le maestranze in condizioni di lavorare con dignità e tranquillità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TONETTI. Premetto che ho qualche dubbio sui fondamenti giuridici della proposta in esame. Del resto, abbiamo apertamente espresso la nostra opinione in Parlamento: crediamo che gli interventi della burocrazia siano piuttosto di remora anziché di stimolo alle esportazioni.

Da ciò deriva un certo timore nell'ammettere questa discrezionalità della burocrazia ministeriale. Desideremmo che si specificassero quelle determinate merci nel commercio delle quali si constatano irregolarità concorrenziali a danno delle medie e piccole industrie. Ne deriverebbe la possibilità di una certa sicurezza che questa facoltà data alla bu-

roccrazia ministeriale venga applicata a determinati casi. La nostra opinione è che il Ministero del commercio con l'estero, una volta fatti i suoi piani di scambi, dovrebbe abolire il vincolo della licenza in quanto l'operatore dovrebbe essere lasciato libero da ogni limite quantitativo. È questo un nostro principio fondamentale. Invitiamo pertanto il proponente a voler modificare la sua proposta specificando i casi in cui si sono riscontrate irregolarità.

DOSI. Innanzitutto dichiaro che la relazione del collega De' Cocci mi esime da una particolareggiata illustrazione della proposta di legge da me presentata. Mi limito quindi a considerare il tema proposto dall'onorevole Tonetti e debbo riconoscere che questa proposta di legge ha sollevato diffuse preoccupazioni nel senso indicato dall'onorevole Tonetti. Anch'io mi sono domandato se non convenisse modificare leggermente la proposta stabilendo che il provvedimento del Ministero del commercio estero debba essere motivato. Ciò costituirebbe una garanzia rispetto alle preoccupazioni che sono state enunciate.

Risolverei, quindi, il dubbio posto dall'onorevole Tonetti aggiungendo all'articolo unico il principio che il provvedimento del Ministero debba essere motivato, e non introducendo una indicazione dei singoli prodotti; indicazione che dovrebbe essere variata continuamente col variare delle situazioni che si possono determinare.

Il testo dell'articolo dovrebbe essere il seguente:

« È in facoltà del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, subordinare con motivato provvedimento, l'esportazione di determinate merci all'osservanza di un prezzo minimo di vendita e di particolari condizioni di pagamento, stabilendo le relative modalità ».

FOA. La motivazione del provvedimento porta, di conseguenza, la possibilità della sua impugnazione. Ciò è, senza meno, un miglioramento, ma anche prima — ritengo — il provvedimento poteva essere impugnato.

In questo senso desidererei un chiarimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE' COCCI, *Relatore*. Mi sembra un'ingenuità tecnica introdurre l'obbligo della motivazione. In verità, tutti i provvedimenti debbono essere fatti nell'interesse pubblico; se non sono fatti per un interesse vero e pa-

lese, allora v'è eccesso di potere e si può ricorrere al Consiglio di Stato.

L'emendamento Dosi dal punto di vista legislativo non aggiunge quindi nulla.

Piuttosto vorrei che fosse messa a verbale la raccomandazione per il Ministero di applicare, nei confronti degli evasori, tutte le sanzioni: dal rifiuto del visto alla radiazione dall'elenco degli esportatori.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Noi abbiamo accolto la proposta di legge dell'onorevole Dosi esattamente nel carattere che ad essa si è voluto dare, cioè interpretativo. Pensiamo che non abbiamo commesso nessun atto che prevalga i poteri assegnati al Ministero del commercio con l'estero dal decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, emanando, sotto forma di circolari, provvedimenti intesi a fissare i prezzi minimi di prodotti destinati alla esportazione. Quei pochi provvedimenti emanati in questi anni sono in tutto quattro.

Né siamo sfavorevoli ad una legge che possa confermare la nostra interpretazione e il nostro punto di vista sull'articolo 1 del decreto luogotenenziale del 1946 che conferisce al Ministero per il commercio con l'estero la competenza di coordinare e disciplinare i programmi di esportazione e importazione, i movimenti valutari, ecc.

Quando, nel quadro generale delle esportazioni e delle importazioni, è sorta la necessità di fissare il prezzo di un determinato prodotto, lo abbiamo fatto perché rientrava nelle nostre facoltà. Sull'ultimo provvedimento emanato, quello relativo alle fisarmoniche, io personalmente sono stato perplesso. Ma considerazioni di carattere politico, trovandoci di fronte all'assoluta unanimità dello schieramento politico, e data una certa particolare situazione della zona, per evitare gravi ripercussioni antisociali a danno dei lavoratori, siamo stati indotti ad emanare quel provvedimento che ne fissa il prezzo minimo di esportazione. Esso, poi, è stato sospeso per il deliberato del Consiglio di Stato. Data questa situazione, il Governo non può che salutare con favore una proposta di legge che conferma una pratica giuridica che noi reputiamo necessaria per lo svolgimento del nostro lavoro.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Dosi, che vuole venire incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Tonetti, non ho difficoltà ad accoglierlo, sebbene io non veda a che cosa possa servire.

Sul piano giuridico, l'emendamento non cambia niente.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1955

Circa le preoccupazioni dell'onorevole Tonetti, il quale ha chiesto che venissero specificatamente determinate le merci sottoposte all'osservanza di un prezzo minimo, il fatto stesso che dal 1951 — cioè dal primo provvedimento del genere — ad oggi sono stati soltanto quattro i casi in cui è stato necessario l'intervento del Ministero, dimostra con quanta cautela si agisce in questo settore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« È in facoltà del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, subordinare l'esportazione di determinate merci all'osservanza di un prezzo minimo di vendita e di particolari condizioni di pagamento, stabilendo le relative modalità ».

TONETTI. Le perplessità che noi abbiamo sono condivise da tutti gli operatori economici nazionali. Io domando al proponente e al Governo di voler aggiungere all'emendamento: « motivato provvedimento », quanto segue: « rigorosamente giustificato da casi di specifiche ed illecite manovre concorrenziali dannose alla economia nazionale e del commercio di esportazione ».

ALESSANDRINI. Il provvedimento in esame ha indubbiamente una portata sociale perché difende gli umili artigiani e i piccoli imprenditori; esso attua questa difesa con la fissazione di un prezzo minimo. Ma è mai possibile che la burocrazia, che il Ministero prendano dei provvedimenti ed impediscano la esportazione di determinati prodotti senza un giustificato motivo?

A me sembra che la proposta dell'onorevole Tonetti sia inaccettabile.

PEDINI. Desidero far presenti due questioni. La prima si riferisce alla possibilità di votare la legge in esame questa mattina stessa. La IV Commissione Finanze e tesoro, ci ha chiesto di soprassedere all'approvazione non avendo potuto esaminare la proposta di legge. Se non erro, la Commissione finanze e tesoro ha il diritto di esprimere il suo parere quando si tratta di leggi che coinvolgono oneri di carattere finanziario. Pertanto, nel nostro caso, è perfettamente inutile attendere il parere della Commissione Finanze e tesoro oltre che per il fatto che qui non c'è onere finanziario, anche e soprattutto perché non sussistono quelle eccezionali circostanze, previste dal regolamento, e che — sole — giustificano il ritardo nella espressione del parere e la richiesta di concordare una proroga.

In merito, poi, alla discussione dell'articolo, dichiaro che, personalmente, sarei contrario all'introduzione di qualsiasi emendamento. Non è che io sia contrario alle preoccupazioni che sono state prospettate, ma sarei d'accordo di fissarle in un ordine del giorno da votare all'unanimità. In tal maniera le preoccupazioni dei colleghi troverebbero soddisfazione e noi impegneremo il Ministero.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo nel riconoscere che il provvedimento che abbiamo in esame è di particolare importanza sociale ed è sollecitato da tutti, senza distinzione di colore politico. Possiamo, pertanto, passare alla votazione dell'emendamento presentato, salvo risolvere, prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, la questione relativa alla richiesta della IV Commissione Finanze e tesoro.

L'onorevole Dosi ha proposto di aggiungere dopo la parola: « subordinare », le parole: « con motivato provvedimento ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico nel suo complesso, così modificato.

(È approvato).

L'articolo unico rimane, dunque così formulato:

« È in facoltà del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, subordinare, con motivato provvedimento, l'esportazione di determinate merci all'osservanza di un prezzo minimo di vendita e di particolari condizioni di pagamento, stabilendo le relative modalità ».

Il deputato Tonetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione (Industria) della Camera dei deputati, impegna il Governo ad applicare la proposta di legge Dosi n. 1196 (Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 "Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero") solo nei casi giustificati da specifiche e illecite manovre concorrenziali dannose all'economia nazionale e al commercio di esportazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sciogliendo la riserva relativa alla comunicazione della IV Commissione Finanze e tesoro, debbo dire che bene l'onorevole Pedini

ha rilevato che quella Commissione non ha alcuna ragione di intervenire in questa legge dato che essa non implica oneri di carattere finanziario. D'altra parte, in base all'articolo 31 del regolamento, trascorsi gli otto giorni di tempo concessi per esprimere il parere « si intende che la Commissione finanze e tesoro non ha voluto avvalersi della facoltà concessale dal regolamento ».

Vi è, sì, la possibilità di concordare una proroga al sopracitato termine, ma ciò solo quando concorrano eccezionali circostanze. Nel caso in esame, non solo il provvedimento esula dalla competenza specifica della Commissione Finanze e tesoro, ma non concorrono neppure le eccezionali circostanze che — sole — giustificerebbero la proroga.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la richiesta proroga di termini alla IV Commissione non è accordata.

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al Gruppo internazionale di studio dello stagno » (1199):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

e della proposta di legge:

Dosi: « Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12

» Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero » » (1469):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	8

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione, per il disegno di legge n. 1199:*

Alessandrini, Antoniozzi, Biaggi, Bigiandi, Buttè, Calabrò, Cappa, Caroleo, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Di Paolantonio, Di Prisco, Dosi, Failla, Faletti, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Franceschini Giorgio, Galli, Gallico Spano Nadia, Graziosi, Invernizzi, Lami, Lombardi Ruggero, Martoni, Natoli Aldo, Novella, Pedini, Pessi, Sacchetti, Sammartino, Semeraro Gabriele, Veronesi e Volpe.

*Hanno preso parte alla votazione, per la proposta di legge n. 1469:*

Alessandrini, Antoniozzi, Biaggi, Bigiandi, Bonino, Buttè, Calabrò, Cappa, Caroleo, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, De Marzio Ernesto, Di Paolantonio, Di Prisco, Dosi, Failla, Faletti, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Franceschini Giorgio, Galli, Gallico Spano Nadia, Graziosi, Invernizzi, Lami, Lombardi Ruggero, Martoni, Natoli Aldo, Novella, Pedini, Pessi, Sacchetti, Sammartino, Semeraro Gabriele, Veronesi e Volpe.

*In congedo:*

Spadola.

**La seduta termina alle 10,15.**

IL DIRETTORE  $\eta$ .  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO  
Vicedirettore.